

ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ASCONA

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC), l'art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del 14 aprile 2021.

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Ascona.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
- c. monitorare e migliorare la gestione del traffico.

Art. 3 Principi

- 1. È esclusa la videosorveglianza di aree private.
- La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice Penale Svizzero).
- 3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 Utilizzazione

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.



- 2. La videosorveglianza avviene in modo fisso a tempo indeterminato in luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico o a tempo determinato; in luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel secondo caso la sua durata è limitata alla manifestazione o al fenomeno che si intende monitorare.
- 3. La posa di apparecchi di videosorveglianza a tempo indeterminato è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza a tempo determinato è ordinata dal Comando di Polizia, previa informazione al Capo-dicastero.

Art. 5 Informazione

- 1. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare l'indicazione dell'autorità responsabile.
- 2. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Autorizzazioni

- 1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è, di principio, limitato agli agenti di polizia che hanno ricevuto una specifica formazione sul funzionamento dei sistemi informatici, sui doveri, diritti e responsabilità.
- La videosorveglianza osservativa di impianti tecnici, con lo scopo di supervisionare e, se del caso, ripristinare il loro corretto funzionamento, può essere delegata, dall'autorità di nomina, a funzioni esterne alla Polizia comunale.
- 3. La videosorveglianza dissuasiva è esclusivamente concessa ai militi del servizio di polizia abilitati all'uso delle specifiche apparecchiature. Ogni accesso e prelievo di dati registrati deve essere riportato su di un foglio rapporto dove sono menzionati la data dell'accesso, la data dei fatti, il motivo dell'accesso e l'eventuale salvataggio dei dati registrati.
- 4. In casi particolari il Comando della Polizia comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando stesso.

Art. 7 Protezione dei dati

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 8 Violazione delle prescrizioni di utilizzo

Eventuali utilizzi contrari alle disposizioni sopra indicate e in particolare l'accesso alla visualizzazione di dati registrati senza autorizzazione sono punite dal Municipio conformemente all'art. 55 Rod e alla Legge organica comunale.

Art. 9 - Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Ascona del 22 aprile 2014.



Art. 10 - Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 11 – Entrata in vigore

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.

IL MUNICIPIO

O O W W W W

Adottata con risoluzione municipale 1509 del 27.06.2023. Pubblicata all'albo comunale dal 03.07.2023 al 04.09.2023 (ritenute le ferie giudiziarie).